



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DETERMINAZIONE : AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO INTERVENTI SOCIO/ASSISTENZIALI

FORNITURA BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.

NR. Progr.

608

Data

05/12/2017

Copertura Finanziaria



Titolo

7

Classe

12

Sottoclasse

0

OGGETTO:

FORNITURA BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.

IL DIRETTORE

Premesso che il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno, approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 22.06.2000, esecutiva, all'art. 11 recita: *"In favore di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico definite ai sensi dell'art. 4 potranno essere erogati, in alternativa al contributo economico, buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità"*;

Considerato che il Servizio interventi socio-assistenziali provvede, ove risulti opportuno e previa l'effettuazione delle necessarie verifiche nell'ambito delle singole fattispecie, all'erogazione di tali buoni spesa ad utenti con difficoltà economiche;

Dato atto che:

- il Comune di Anzola dell'Emilia ha avviato, da tempo, un protocollo con l'Associazione AUSER di Bologna per l'attuazione del progetto "Ausilio per la spesa", in collaborazione con la Ditta Coop Adriatica – Bologna, oggi Coop Alleanza 3.0;
- il progetto sopra richiamato prevede, tra l'altro, che l'Associazione suddetta provveda al monitoraggio dell'utilizzo dei buoni spesa erogati dal Servizio sociale comunale, affinché risulti congruente con le finalità enunciate dal citato art. 11 del Regolamento comunale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 96 del 05.07.2017, esecutiva, con la quale è stato rinnovato il Protocollo di intenti tra Associazione Auser, Coop Alleanza 3.0, e Comune di Anzola dell'Emilia per l'attuazione sul territorio del progetto "Ausilio per la spesa";

Preso atto degli ottimi risultati raggiunti attraverso la suddetta collaborazione, che ha contribuito in maniera significativa a rendere congruente l'utilizzo dei buoni spesa alle finalità per cui vengono erogati, eliminando i rischi di un uso improprio degli stessi;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, nell'ambito del percorso in atto, valutate le necessità segnalate dal Servizio interventi socio-assistenziali, assicurare la continuità degli interventi economici tesi a diminuire il disagio espresso dagli utenti indigenti, acquistando ulteriori buoni spesa;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede:

- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (Legge n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (Legge n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas,

combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della Legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato Decreto Legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni in oggetto;
- il bene da acquisire non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;

Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma il bene in oggetto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è ammesso l'affidamento diretto;

Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 - comma 2 - del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione all'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, di adottare apposita determinazione a contrarre al fine di procedere all'affidamento della fornitura dei buoni spesa occorrenti, riportando i seguenti elementi:

- la fornitura: buoni spesa da destinare ad utenti indigenti;
- l'importo: € 3.940,00;
- il fornitore: Coop Alleanza 3.0, con sede a Villanova di Castenaso (BO);
- le ragioni della scelta del fornitore: come sopra specificato, tale scelta è effettuata nell'ambito del Protocollo di intenti tra Associazione Auser, Coop Alleanza 3.0, e Comune di Anzola dell'Emilia per l'attuazione sul territorio del progetto "Ausilio per la spesa", in corso di rinnovo, finalizzato all'utilizzo dei beni oggetto della fornitura congruente con le finalità di cui al vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno;
- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto che la spesa trova copertura al Cap. 104424/72 "Acquisti per assistenza agli indigenti - Interventi per le famiglie";

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta Coop Alleanza 3.0, con sede a Villanova di Castenaso (BO), presente anche sul territorio comunale con un supermercato in grado di fornire una gamma completa di prodotti per la necessità di sostentamento delle famiglie destinatarie di intervento, per un importo complessivo di € 3.940,00;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 29.11.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2017/2019;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 27.02.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
- la deliberazione di G.C. n. 34 del 02.03.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – parte finanziaria, e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 89 del 13.06.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, contenente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi di gestione;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*;
- l'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 il quale dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *“ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”*;
- la circolare n. 5/2016 della Ragioneria generale dello Stato, illustrativa delle nuove regole sul pareggio di bilancio, la quale scrive al par. C.3 rubricato *“Contenimento della spesa”* quanto segue: *“Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, per l’anno 2016, deve verificare la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione (cfr. paragrafi C.1 e C.2). La violazione dell’obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario”*;

Visti infine:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

- l'art. 32 del vigente Statuto Comunale;
- l'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 184/2010, esecutiva;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

- 1) Per le ragioni in premessa esposte, di affidare, ai fini della realizzazione del progetto "Ausilio per la spesa", la fornitura di buoni spesa da destinare a famiglie in situazione di indigenza a Coop Alleanza 3.0, con sede a Villanova di Castenaso (BO), e di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. P118/2011, la somma di € 3.940,00 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
- 2) Di imputare la somma di € 3.940,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione sul Capitolo contenuto nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 56, comma 6, del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della Legge n. 208/2015:

Data esecuzione della prestazione	Data emissione della fattura	Scadenza pagamento	Importo
Entro il 31.12.2017	Ad avvenuta esecuzione della fornitura	30 gg. d.r.f.	€ 3.940,00

- 4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Direttore d'Area competente;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DETERMINAZIONE NR. 608 DEL 05/12/2017

- 6) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.1, co. 9, lett. e) della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 7) Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

BOLOGNA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Progressivo	Data	Oggetto
608	05/12/2017	FORNITURA BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio		Descrizione
2017	104424	2017	72	3.940,00 1.10.04.02.00	COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop.	ACQUISTI PER ASSISTENZA AGLI INDIGENTI - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
	CIG Z9E2112ED0					

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

3.940,00